

COMUNE DI RIO

PROVINCIA DI LIVORNO

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Nr. del Registro Concessioni Nr. / del Repertorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5

Visti

- il D.lgs. 112/1998 in virtù del quale sono state conferite alle regioni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

- la legge della Regione Toscana n. 88/1998 in virtù dei quali i comuni sono stati delegati all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai beni del demanio marittimo;

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 17 marzo 2022 n. 7/R;

- la delibera della Giunta Comunale di Rio n. in data che ha impartito agli uffici l'indirizzo di bandire procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime in precedenza scadute e non più prorogabili nel rispetto delle norme comunitarie che regolano la materia;

- la sentenza n. 480 resa dal TAR Toscana, Sezione IV, in data 10 giugno 2024;

- la successiva delibera della Giunta Comunale di Rio n. in data che ha approvato lo schema di bando per l'assegnazione della concessione dello specchio acqueo di Cavo;

- il bando pubblicato in data che ha indetto procedura competitiva per l'assegnazione della concessione demaniale marittima dello specchio acqueo in favore di Cavo da destinare alla portualità turistica ed alla nautica da diporto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa -

- l'esito della procedura di evidenza pubblica consacrato nel verbale di gara in data

COMUNE DI RIO (c_m391) - Codice AOO: A00-RIO - Reg. nr.0012246/2024 del 04/09/2024

approvato con Determina del responsabile del Servizio n. 5 – Demanio Patrimonio e

Ambiente n.. in data ;

Considerato

che in esito alla procedura concorsuale la concessione è da affidarsi per un periodo di
anni 20 (venti), decorrenti dal 1° gennaio 2025, periodo necessario ad assicurare
l’equilibrio economico finanziario del concessionario in relazione all’entità degli
investimenti previsti;

Richiamati:

le Circolari nn. 112, 113 e 120 dell’Unità di Gestione del demanio marittimo dell’ex
Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Circolare n° 14 (Prot. 5172785) in data
3 ottobre 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale
del Demanio Marittimo e dei Porti - Divisione XVII - del soppresso Ministero della
Marina Mercantile;

- il D.P.C.M. 21 dicembre 1995;

- gli artt. 46 del Codice della Navigazione e 30 del relativo Regolamento di
esecuzione;

- il D.lgs. 267/2000;

il provvedimento del Sindaco n. 30 del 29/12/2023 con il quale è stato nominato il
Responsabile del Servizio 5 “Gestione del Territorio”;

Tutto ciò premesso

CONCEDE

A, codice fiscale

con sede legale inVia, nella

persona del suo legale rappresentante nato a il

00/00/0000, residente in, codice Fiscale

..... a seguito di procedura di evidenza pubblica come nelle
premesse riportato, lo specchio acqueo in frazione di Cavo nel Comune di rio (LI) e
le annesse aree a terra Rio (LI) di seguito meglio descritte:

- specchio acqueo per mq 9.775.00;

- aree a terra per mq

Il tutto come risultante e delimitato dalla planimetria allegata al presente atto e che ne
forma parte integrante, da destinare alla portualità turistica ed alla nautica da diporto,
alle condizioni di cui ai seguenti articoli

Art. 1

(Durata)

La presente concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che
competono al demanio, ha la durata di anni venti, con decorrenza dal 01/01/2025 e con
scadenza al 01/01/2045, impregiudicate le eventuali diverse esigenze di pubblica utilità
derivanti da sopraggiunte esigenze pubbliche o da disposizioni di legge.

Non sono ammessi nè proroghe nè rinnovi automatici.

Art. 2

(Canone)

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della
demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il
canone annuo iniziale di Euro , soggetto agli aggiornamenti disposti dallo
Stato, nonché l'imposta regionale annua sulle concessioni demaniali pari ad Euro ,
inizialmente calcolata 25% del canone complessivamente dovuto, SALVO
CONGUAGLIO, da versarsi all'Amministrazione Regionale – Servizio di Tesoreria.

Il concessionario dovrà corrispondere così come previsto dalla L.nr. 89/2014, di
conversione del decreto nr. 66/2014, e la legge finanziaria regionale per l'anno 2013

(legge regionale nr. 77/2012), imposta da corrispondersi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3

(Scadenza)

Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, lasciandola libera da persone e cose e riconsegnandola nel pristino stato;

I manufatti di pronta e facile rimozione eventualmente impiantati sull'area dovranno essere asportati senza alcun indugio, pena il risarcimento del danno da abusiva occupazione.

Le opere realizzate dal concessionario di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà del Comune, d'intesa con l'Autorità Marittima, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. Delle risultanze della riconsegna è dato atto in apposito verbale redatto in contraddittorio tra l'Amministrazione e il concessionario.

Art. 4

(Esecuzione d'ufficio.)

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza, il Comune provvederà d'ufficio in suo danno, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che il Comune avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in

tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Art. 5

(Responsabilità del Concessionario e divieti).

Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune dell'esatto adempimento degli oneri e degli obblighi assunti, nonché verso i terzi per ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Il concessionario non può eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non può eseguire opere non consentite, né modificare quelle ammesse; non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

La violazione dei divieti di cui al precedente comma è causa di decadenza dalla concessione.

Art. 6

(Obblighi del Concessionario).

Con la sottoscrizione della presente concessione il concessionario assume l'impegno di usare il bene pubblico e le strutture ad esso annesse con la diligenza del buon padre di famiglia a vantaggio della collettività. In particolare, egli è tenuto a:

a) eseguire le opere, a realizzare i progetti e a erogare i servizi dichiarati in sede di offerta, e secondo il cronoprogramma presentato, nella espressa consapevolezza che la loro integrale realizzazione costituisce adempimento essenziale in forza del quale la concessione gli è stata assegnata;

b) adempiere alle prescrizioni impartite dall'Autorità marittima per l'uso in

sicurezza dello specchio acqueo;

c) assicurare la presenza degli standard indicati come obbligatori dal bando di gara;

d) con particolare riferimento al dragaggio, qualora l'esecuzione dell'intervento sia assunto in proprio, far eseguire le opere da impresa munita delle necessarie qualificazioni, previa l'acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie;

e) sempre con riferimento al dragaggio, qualora l'intervento non sia – per ragioni di importo – eseguibile in proprio, a cedere gratuitamente al comune tutta la necessaria documentazione progettuale e a cofinanziare l'opera nei limiti offerti in sede di gara;

f) corrispondere il canone secondo le scadenze fissate e nell'ammontare dovuto in dipendenza degli aggiornamenti annui e della attuazione del DM 5 agosto 1998 n.342, Legge 4 dicembre 1993 n.494;

g) non eseguire i lavori se prima non avrà ottenuto i nulla osta necessari ed il conseguente titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori stessi, e a produrre all'atto della comunicazione di inizio lavori, copia dell'atto abilitativo all'esecuzione degli stessi, ovvero, atto equivalente;

h) munirsi di ogni autorizzazione, che le norme in vigore richiedono per l'esercizio dell'attività connesse con il rilascio della presente concessione;

i) rispettare la clausola sociale di cui all'art. 11 del bando di gara;

j) mantenere pulita e sgombra da rifiuti di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione e quella immediatamente adiacente, curando, in particolare la manutenzione dell'area in concessione e le opere da realizzarsi;

k) consentire l'uso dello scivolo a chiunque ne abbia necessità per l'alaggio e il varo delle imbarcazioni;

l) assicurare alle imbarcazioni delle attività produttive del paese le condizioni di ormeggio dichiarate in sede di offerta;

m) curare la vigilanza e il decoro dell'area affinché siano evitati disturbi e schiamazzi e ogni altro comportamento idoneo a turbare la quiete pubblica o a violare la sicurezza e la proprietà privata;

n) fare in modo che le strutture siano fruibili da parte dei portatori di handicap ed accessibili secondo le prescrizioni del DMLLPP n. 236/87 e della L.nr. 13/1989;

o) lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM., dell'Amministrazione finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

p) osservare le norme generali e speciali inserite nella presente concessione e tutte le disposizioni del C.d.N. e del suo Regolamento di attuazione ed altre norme di legge anche se non espressamente richiamate;

Art. 7

(Posti barca riservati)

Il concessionario è tenuto ad assicurare un ormeggio gratuito alle imbarcazioni strumentali all'esercizio della pesca professionale, nonché

È altresì tenuto ad assicurare n. settanta posti barca alle imbarcazioni dei residenti, individuati in base alle graduatorie comunali redatte ogni tre anni, e con diritto a riscuotere e trattenere i proventi corrispondenti alle tariffe determinate dall'Amministrazione comunale.

Il concessionario è altresì tenuto ad assicurare l'ormeggio alle imbarcazioni in avaria per il tempo necessario alla ripresa del mare

Art. 8

(Revoca e decadenza).

Il Comune ha sempre il potere di revocare in tutto od in parte la presente concessione per motivi di pubblico interesse nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Comune avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, **nonché per la violazione degli obblighi previsti dal precedente art.**

6 ed in particolare per il mancato adempimento degli impegni assunti in sede di procedura di evidenza pubblica depositati agli atti del procedimento, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei casi di revoca e decadenza, si applica l'art. 3 a semplice intimazione scritta del Comune, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo pretorio del Comune e quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo.

Art. 9

(Garanzie)

Si dà atto che per la presente concessione il concessionario ha prodotto, ai sensi dell'art. 17 Reg Cod. Nav., idonea fidejussione d'importo pari a due canoni – Assicurazioni Agenzia n. Polizza n. del 00/00/0000, ritenuta congrua in relazione a quanto autorizzato. La restituzione/svincolo delle somme prestate a titolo di cauzione al termine della concessione è subordinata alla verifica dell'esatto adempimento degli

obblighi assunti con la presente concessione.

Art. 10

(Spese)

La presente concessione è soggetta a registrazione e le relative spese, nonché quelle di formalizzazione della stessa sono a carico del concessionario.

Art. 11

(Disposizioni finali)

La presente concessione viene sottoscritta, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio nel Comune di Rio in località Ortano.

Copia della presente concessione è trasmessa alla Capitaneria di Porto di Portoferraio territorialmente competente.

Rio, addì

Il Responsabile Servizio 5

Il Concessionario

Arch. Adriana Mercantelli

Legale Rappresentante